

N. 1312/2018 Reg. Prov. Coll.

N. 1079 Reg. Ric.

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2011, proposto da B. A., B. B., B. C., B. D., rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Bardaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Mesagne (BR), via F. Confalonieri, n. 1/D;

contro

Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Guglielmo Oberdan, n. 70;

per l'annullamento

- della nota del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di San Pancrazio Salentino prot. n. 3642 del 28.03.2011, notificata il 31.03.2011, con la quale è stata respinta l'istanza con cui i ricorrenti hanno chiesto di potersi avvalere dell'istituto di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. con riferimento ad un progetto di modifica di un impianto di autodemolizione regolarmente autorizzato, interessato da alcune opere abusive realizzate dal loro dante causa;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, compresi:

la nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino prot. n. 16596 del 30.12.2010, di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ed il verbale di sopralluogo del 28.10.2010, a firma dell'Arch. jr. Cosimo Stridi e del geom. Massimo Ingrosso, nel quale è stata rilevata la presenza di talune violazioni edilizie all'interno dell'area degli eredi di B. G..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pancrazio Salentino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti l'avv. A. Tolomeo e l'avv. M. L. Avellis, in sostituzione dell'avv. S. Bardaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I ricorrenti - eredi di B. G. - impugnano la nota prot. n. 3642 del 28.03.2011 (avente ad oggetto "violazioni edilizie riscontrate all'interno dell'area di proprietà degli eredi B. G. ubicata in questo Comune alla via ...*omissis*... - inapplicabilità del DPR 20/10/1998, n. 447. Riferimento: nota del 21.01.2011 in atti protocollo n. 1039 del 26.01.2011"), notificata il 31.03.2011, con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ("U.T.C.") del Comune di San Pancrazio Salentino ha respinto l'istanza tendente all'attivazione della procedura di variante urbanistica al P.R.G. ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e ss.mm. per la realizzazione di un progetto di modifica all'impianto di autodemolizione esistente sull'area di loro proprietà (iure hereditatis) di circa mq. 7.362, ubicata nel Comune di San Pancrazio Salentino, alla via ...*omissis*... (distinta in catasto al foglio 38, particella 7, categoria D/7), contemplante la sanatoria di abusi edilizi compiuti dal loro dante causa; nonché ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, compresi la nota dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di San Pancrazio Salentino prot. 16596 del 30.12.2010 (avente ad oggetto "violazioni edilizie riscontrate all'interno dell'area di proprietà degli eredi B. G. ubicata in questo Comune alla via Taranto - comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i."), con la quale veniva comunicata ai ricorrenti l'attivazione di una procedura sanzionatoria ai sensi degli artt. 27 ss. del D.P.R. n. 380/2001 a causa di talune violazioni edilizie riscontrate all'interno dell'area di proprietà degli stessi nel corso del sopralluogo effettuato presso la suddetta area in data 28.10.2010 da parte del medesimo Ufficio Tecnico Comunale e il verbale del predetto sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale del 28.10.2010 in cui è stata rilevata la presenza di abusi edilizi nell'area de qua.

A sostegno del gravame interposto i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1. Incompetenza con riferimento agli art. 1 e 3, comma I, del D.P.R. n. 447/1998, all'art. 2 del D.P.R. n. 160/2010, agli artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 112/1998;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.R. n. 447/98.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Pancrazio Salentino, in data 09.07.2011, depositando un atto di costituzione, con cui ha eccepito l'iammissibilità e gradatamente l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

In vista dell'udienza di discussione, il Comune di San Pancrazio Salentino ha depositato in data 01.06.2018 una memoria, ex art. 73 c.p.a., con la quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Alla udienza pubblica del 3 luglio 2018, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

0. Si può prescindere da ogni questione sull'ammissibilità del gravame, in quanto il ricorso è sicuramente infondato nel merito e va respinto.

1. In primo luogo, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, non è ravvisabile, a parere del Collegio, il vizio di incompetenza dedotto, con il primo motivo di gravame, dai

ricorrenti, i quali sostengono che, essendo affidata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ("S.U.A.P.") del Comune di San Pancrazio Salentino la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi relativi ad edifici destinati ad attività produttive, sarebbe di competenza del medesimo Ufficio (e non anche dell'Ufficio Tecnico Comunale) l'adozione dei provvedimenti in materia di istanze di sanatoria inerenti agli immobili destinati alle suddette attività produttive.

La censura non può essere accolta poiché - in disparte il fatto che l'istanza de qua risulta indirizzata (oltretutto al Sindaco) proprio al Dirigente dell'U.T.C. - l'impugnato provvedimento dell'U.T.C. del Comune di San Pancrazio Salentino, con cui è stata respinta l'istanza dei ricorrenti per l'attivazione del procedimento ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e ss.mm., rientra sicuramente nella competenza del Comune resistente, senza che abbia alcuna rilevanza esterna la distinzione tra U.T.C. e S.U.A.P., trattandosi di mere articolazioni organizzative interne al Comune di San Pancrazio Salentino ed appartenenti, peraltro, al medesimo Settore tecnico - urbanistico.

2. Passando, quindi, all'esame delle ulteriori censure formulate nel ricorso, con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti deducono il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e ss.mm., contestando nel merito (oltre che per l'asserita incompetenza dell'organo emanante) l'impugnata decisione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale ha escluso che lo speciale strumento della c.d. variante semplificata per attività produttive (introdotta nell'ordinamento dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 ed oggi trasposta nell'art. 8 del D.P.R. n. 160/10) possa essere utilizzata per sanare opere precedentemente realizzate abusivamente. I ricorrenti sostengono - essenzialmente - che "l'indirizzo che esclude l'attivazione di tale procedura in presenza di edifici abusivi da un lato prescinde dalla lettera della norma, dall'altro rischia di produrre effetti illogici ed abnormi" (pag. 7 del ricorso).

La censura è priva di pregio, in quanto, come correttamente sostenuto anche dalla difesa del Comune, la determinazione comunale è assolutamente conforme alla norma de qua, che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato in subiecta materia, non è applicabile in presenza di opere edilizie realizzate abusivamente (Consiglio di Stato, Sezione V, 26/05/2015, n. 2605; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 14/01/2010, n. 146; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 22/11/2002, n. 6560).

In particolare, il Consiglio di Stato ha espressamente statuito, con riferimento alla procedura contemplata dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e ss.mm., che: "Da un lato, il ruolo della conferenza di servizi è tipicamente autorizzatorio in relazione ad attività da svolgere successivamente.

La conferenza di servizi può accertare simultaneamente la sussistenza dei presupposti per il rilascio dei titoli richiesti, e se del caso anche la modifica dello strumento urbanistico, al fine di prevedere un insediamento produttivo in luogo di una precedente area agricola, ma non può essere convocata per disporre la sanatoria di opere già realizzate.

Infatti, per i principi di tipicità del provvedimento e di legalità, la sanatoria di opere abusive può essere disposta in sede amministrativa solo nei casi previsti dalla legge, e cioè o nei casi di condono straordinario (già disposti in passato con leggi ad tempus, irrilevanti nel presente giudizio), ovvero nei casi in cui vi può essere il cd accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del testo unico sull'edilizia (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4892).

Da tale articolo (...) si evince il principio generale per il quale non può essere attivato un procedimento di variante urbanistica (anche in sede di conferenza di servizi), al fine di sanare o di consentire la sanatoria di quanto è stato realizzato abusivamente.

Anche l'8 del d.P.R. n. 160 del 2010 ha consentito l'attivazione del relativo procedimento per individuare aree destinate «all'insediamento» di impianti produttivi (cioè alla realizzazione in loco di nuove opere), ma non anche per disporre la sanatoria di insediamenti già realizzati" (Consiglio di Stato, Sezione V, 26/05/2015, n. 2605, cit.).

Anche questo Tribunale ha affermato che la conferenza di servizi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 "implica necessariamente un giudizio attinente ad un'attività edilizia futura, consistente nella realizzazione di un insediamento produttivo, mentre resta escluso che la speciale procedura di variazione dello strumento urbanistico possa essere utilizzata per il recupero in via di sanatoria di lavori già realizzati" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 22/11/2002, n. 6560, cit.) ed, inoltre, stabilendo un chiaro distinguo tra il suddetto procedimento di variante urbanistica e quello di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico sull'edilizia, ha chiarito che, mentre l'istituto dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 ha una finalità eminentemente sanante fondata sul requisito della c.d. doppia conformità, riguardando le opere solo formalmente abusive che non comportino variazioni al programma edilizio cristallizzato dall'Amministrazione nella vigente strumentazione urbanistica, "ad altra finalità è orientato il procedimento ex D.P.R. 447/1988, che costituisce strumento per semplificare o rendere più celere la modifica della strumentazione urbanistica e dunque, da ultimo, favorire l'installazione di strutture produttive, ma non strumento per regolarizzare l'abusiva realizzazione di impianti produttivi" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 14/01/2010, n. 146, cit.).

Pertanto, alla luce della prevalente e condivisibile giurisprudenza sopra riportata, questo Collegio ritiene che, con il provvedimento oggetto di gravame, l'Amministrazione Comunale resistente ha correttamente applicato l'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e ss.mm., affermando che "non è possibile che la S.V. possa avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. in quanto tale procedimento non è applicabile per la sanatoria di strutture realizzate abusivamente".

3. Anche il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la genericità della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che non avrebbe consentito loro di individuare a quali violazioni edilizie l'Ufficio Tecnico abbia inteso fare riferimento e, quindi, di produrre osservazioni complete in risposta alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, con conseguenti ripercussioni sulla impugnata decisione finale dell'Ufficio medesimo, non è meritevole di positiva delibazione.

Tale censura è infatti inconferente e comunque infondata (anche ai sensi dell'art. 21 octies, secondo comma, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), in quanto la decisione finale dell'U.T.C., con cui è stata respinta l'istanza dei ricorrenti (di cui alla nota del 21.01.2011) per l'attivazione del procedimento ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, non si fonda sullo scrutinio nel merito delle violazioni edilizie de quibus (non trattandosi di un provvedimento di diniego di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001), ma sulla inapplicabilità del procedimento ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998 per la sanatoria di strutture realizzate abusivamente, talché il Comune non avrebbe potuto assumere una determinazione diversa, quali che fossero state le osservazioni dei ricorrenti sulla natura delle violazioni edilizie de quibus.

4. Per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di San Pancrazio Salentino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL REFERENDARIO EST

Anna Abbate

IL REFERENDARIO

Maria Luisa Rotondano

Depositata in Segreteria il 24 agosto 2018